

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2264-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile,
fatto a Roma il 17 ottobre 1989

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato in oggetto si pone in linea sia con le più recenti evoluzioni della normativa internazionale in materia di estradizione, sia con le disposizioni e lo spirito del nuovo codice di procedura penale.

Dal primo punto di vista, infatti, il Trattato sostituisce il criterio quantitativo a quello del *nomen juris*, come elemento discriminante ai fini della concessione dell'estradizione. Sono soggetti ad estradizione i delitti punibili con una pena detentiva edittale superiore nel massimo ad un anno; inoltre, se l'estradizione è richiesta a fini esecutivi, la pena ancora da scontare dovrà essere superiore a nove mesi.

Sotto il secondo profilo, va sottolineato che sono previsti, tra i motivi di rifiuto dell'estradizione, il timore del mancato rispetto dei diritti minimi di difesa dell'estradando nonchè della sottoposizione dello stesso nello Stato richiedente a pene o trattamenti che configurino violazione dei suoi diritti fondamentali.

Inoltre, l'estradizione è rifiutata in caso di reato politico o esclusivamente militare e qualora la persona richiesta sia stata o debba essere giudicata da un giudice «di eccezione» e ciò a maggiore tutela dei diritti dell'imputato. Essa è invece concessa per reati doganali e finanziari anche se tra

gli Stati contraenti non sussiste al riguardo identità di disciplina.

Il Trattato prevede anche dei casi di rifiuto facoltativo dell'estradizione, primo fra tutti quello concernente i cittadini della parte richiesta (in tale ipotesi, peraltro, è previsto l'obbligo per la parte di sottoporre il caso alle proprie autorità giudiziarie in applicazione del principio *aut dedere aut iudicare*).

L'articolo 7 contempla poi i casi di limiti all'estradizione mentre altre disposizioni regolano gli istituti dell'arresto provvisorio, del differimento della consegna della persona per ragioni di giustizia penale o della consegna temporanea con obbligo di riconsegna, del sequestro e della consegna di oggetti pertinenti al reato nonchè del transito sul territorio della controparte di persona estradata da Paesi terzi.

Va, infine, ricordato che la firma del Trattato si motiva, da parte italiana, con le sempre crescenti richieste rivolte alle autorità brasiliane da parte della magistratura italiana e che la sua opportunità è testimoniata dalla stessa cronaca, recente e meno recente.

Proprio per la sua utilità, ne appare urgente la ratifica e la Commissione affari esteri invita, quindi, l'Assemblea a volerla autorizzare.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

18 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: ANDREATTA)

17 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.